



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 811-2020 - Seduta N° 3631 - del 05/08/2020 - Numero d'Ordine 112

NP/2020/1376392

Oggetto Definizione nuovi criteri di riparto ai Centri Antiviolenza accreditati dei finanziamenti per interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere derivanti dal “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, di cui all’art. 5 bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n.119.

Struttura Proponente Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità

Tipo Atto Deliberazione

---

### Certificazione delle risultanze dell’esame dell’Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni Toti	Presidente della Giunta Regionale	X	
Sonia VIALE	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Andrea BENVEDUTI	Assessore	X	
Giovanni BERRINO	Assessore	X	
Ilaria CAVO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Stefano MAI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	

	8	0
--	---	---

Relatore alla Giunta CAVO Ilaria

Con l'assistenza del Dirigente Generale Gabriella Laiolo in sostituzione del Segretario Generale Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Roberta Rossi

**La Giunta Regionale**

All'unanimità ha approvato il provvedimento

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n

**Elementi di corredo all'Atto:**

- DOCUMENTI trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente
-

## LA GIUNTA REGIONALE

### VISTI

- la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 e i principi dalla stessa enunciati in materia di protezione, prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- la Legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;
- la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”*;
- l'Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri antiviolenza e Case Rifugio del 27 novembre 2017;
- il *“Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere”*, adottato il 7 luglio 2015 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il *“Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020”* adottato il 23 novembre 2017;
- la Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 *“Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”*, che individua fra gli obiettivi misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;
- la Legge Regionale 21 marzo 2007, n. 12 *“Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza”*, che ha disciplinato in ambito regionale le modalità di attuazione delle politiche di contrasto alla violenza di genere e che ha come principale finalità la promozione di interventi che assicurino alle donne che subiscono violenza il diritto a un sostegno per recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, tutelando l'integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza;
- il *Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015*, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 18/2013 e tuttora in vigore ai sensi dell'art. 25 co. 4 della Legge Regionale 12/2006, che prevede il potenziamento e il sostegno della rete dei Servizi Territoriali di accoglienza/sostegno – emergenza/protezione, in grado di attivarsi prontamente a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza senza distinzione di età, status, razza, religione e nazionalità;
- la DGR n. 194/2013 *“L.R. N. 12/2007 "Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure di sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza" – Specificazione competenze e impegno a favore dei Comuni Capofila Conferenze dei Sindaci”*;
- la DGR n. 1045/2015 *“Recepimento Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi Centri Antiviolenza e Case rifugio”*;
- la DGR n.369/2017 *“Avvio sperimentazione del percorso di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio per donne vittime di violenza della Regione Liguria”*;

**DATO ATTO** che:

- il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito con modifiche nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, all’articolo 5 bis prevede che le risorse stanziare per contrastare il fenomeno della violenza siano ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome;
- con Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sono stati stabiliti i requisiti minimi che i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio devono possedere per poter accedere al riparto delle risorse statali;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità – ripartisce annualmente alle Regioni e alle Province autonome le risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, di cui all’art. 5 bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella Legge 15 ottobre 2013, n.119”, per interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- nell’ambito delle suddette risorse, i provvedimenti di assegnazione individuano le quote da destinare ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio già esistenti ex art. 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93;
- ai sensi della citata DGR n. 194/2013, che individua il territorio delle Conferenze dei Sindaci quale ambito territoriale ottimale per la gestione delle politiche di contrasto alla violenza di genere, la Regione Liguria ha provveduto in questi anni ad un successivo riparto delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” trasferite dallo Stato ai Comuni Capofila delle Conferenze dei Sindaci;
- con DGR n. 369/2017 è stata avviata la sperimentazione del percorso di accreditamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio presenti sul territorio ligure, a seguito della quale tutti i Centri Antiviolenza in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata Intesa del 27 novembre 2014 sono stati accreditati dalla Regione;

**PRESO ATTO** che:

- la Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato – ha sottolineato in diverse occasioni come, a livello complessivo nazionale, si verificano ritardi nell’assegnazione delle risorse dedicate alla violenza di genere ai Centri Antiviolenza, anche a causa di molteplici passaggi amministrativi intermedi;
- la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, nella recente “Relazione sulla *governance* dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio”, allegata al Resoconto sommario n. 54 del 14/07/2020, raccomanda che “nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato ed Enti territoriali, è opportuno ripensare, in primo luogo, il controverso sistema di trasferimenti plurimi delle risorse che recano, per legge, il vincolo di destinazione ai Centri e alle Case Rifugio (causa primaria della tempistica che intercorre tra stanziamento statale ed erogazione effettiva delle risorse)”;
- diverse realtà dell’associazionismo, sia a livello nazionale sia a livello regionale, hanno chiesto di individuare soluzioni che consentano un più rapido trasferimento delle risorse ai Centri Antiviolenza;

- i Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci allo stato attuale destinano le quote riferite ai Centri Antiviolenza unicamente alle strutture accreditate ai sensi della DGR n.369/2017, ripartendo le stesse sulla base di criteri autonomamente individuati;
- i vincoli di finanza pubblica e i tempi necessari a effettuare le plurime operazioni contabili di accertamento, impegno e liquidazione rischiano di dilatare eccessivamente i tempi amministrativi del trasferimento delle risorse ai Centri Antiviolenza, ripercuotendosi negativamente sull'attività degli stessi;

**VALUTATO** che una procedura di riparto diretto dalla Regione ai Centri Antiviolenza accreditati possa consentire:

- un più rapido trasferimento delle risorse ai Centri Antiviolenza;
- una più equa ripartizione delle stesse, attraverso l'utilizzo di criteri omogenei su tutto il territorio regionale;

**PRESO ATTO** che, attraverso il confronto fra il Settore regionale politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità e le responsabili dei Centri Antiviolenza accreditati della Liguria, sono stati elaborati i seguenti criteri di riparto, che tengono in considerazione sia la necessità di garantire a ciascun Centro una quota minima di finanziamento sia l'opportunità di calibrare il sostegno economico sulla base dell'intensità dell'attività del Centro stesso (numero di donne prese in carico, ore di apertura):

- 40% dell'ammontare complessivo: quota fissa ripartita in parti uguali fra i Centri Antiviolenza accreditati;
- 50% dell'ammontare complessivo: quota ripartita proporzionalmente al numero di donne prese in carico nell'anno precedente, risultante dal sistema di rilevazione regionale (saranno utilizzati i dati estratti alla data del 31 gennaio);
- 10% dell'ammontare complessivo: quota ripartita in base al numero di ore medie settimanali di apertura al pubblico del Centro Antiviolenza (compresi eventuali sportelli territoriali collegati), risultante dalla Carta dei Servizi.

**PRESO ATTO** che, sempre nell'ambito del confronto di cui al punto precedente, è emersa l'opportunità di escludere dal riparto i Centri Antiviolenza che nei 12 mesi precedenti abbiano beneficiato di contributi pubblici per l'avvio dell'attività;

**VISTE** le dichiarazioni di presa visione e accettazione dei nuovi criteri di riparto pervenute dai legali rappresentanti dei 9 Centri Antiviolenza accreditati della Liguria, conservate agli atti della struttura regionale competente;

**VALUTATO** di:

- adottare i suddetti criteri in via sperimentale per due anni, alla scadenza dei quali sarà valutata la necessità di una revisione degli stessi;
- stabilire infine che le somme erogate ai Centri Antiviolenza dovranno essere rendicontate (con relazione delle attività svolte e documentazione delle spese sostenute) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione, secondo gli schemi che verranno predisposti dal competente Settore regionale

**VALUTATO** inoltre necessario riconoscere istituzionalmente l'attività di coordinamento regionale sul tema della violenza, che in questi anni è stata realizzata attraverso periodici incontri tra le responsabili dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio accreditati della Liguria, i referenti tecnici delle cinque Conferenze dei Sindaci e il competente Settore regionale, attraverso l'istituzione di un "Tavolo tecnico di coordinamento

regionale sulla violenza di genere”, che avrà anche il compito di monitorare l’utilizzo dei nuovi criteri di riparto;

*Su proposta dell’Assessore alle Pari Opportunità Ilaria Cavo*

## **DELIBERA**

*Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,*

1. **di procedere**, a partire dall’annualità di finanziamento 2020, al trasferimento diretto delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” anno 2019, di cui all’art. 5 bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella Legge 15 ottobre 2013, n.119” ai Centri Antiviolenza accreditati della Liguria ai sensi della DGR n.369/2017;
  2. **di approvare** i seguenti criteri e modalità per il riparto dei suddetti fondi:
    - 40% dell’ammontare complessivo: quota fissa ripartita in parti uguali fra i Centri Antiviolenza accreditati;
    - 50% dell’ammontare complessivo: quota ripartita proporzionalmente al numero di donne prese in carico nell’anno precedente, risultante dal sistema di rilevazione regionale (saranno utilizzati i dati estratti alla data del 31 gennaio);
    - 10% dell’ammontare complessivo: quota ripartita in base al numero di ore medie settimanali di apertura al pubblico del Centro Antiviolenza (compresi eventuali sportelli territoriali collegati), risultante dalla Carta dei Servizi.
- Non possono accedere al riparto i Centri antiviolenza che abbiano beneficiato nei 12 mesi precedenti di contributi pubblici per l’avvio dell’attività;
3. **di stabilire** che i suddetti criteri saranno utilizzati in via sperimentale per due anni, alla scadenza dei quali sarà valutata la necessità di una revisione degli stessi;
  4. **di stabilire** infine che le somme erogate ai Centri Antiviolenza dovranno essere rendicontate (con relazione delle attività svolte e documentazione delle spese sostenute) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione, secondo gli schemi che verranno predisposti dal competente Settore regionale;
  5. **di istituire** il “Tavolo tecnico di coordinamento regionale sulla violenza di genere”, composto da rappresentanti dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio accreditati della Liguria e referenti dei Comuni capofila delle Conferenza dei Sindaci, coordinato dal competente Settore regionale, al quale potranno essere invitati, a seconda delle tematiche affrontate, altri soggetti pubblici e privati interessati;
  6. **di dare atto** che il suddetto tavolo provvederà al monitoraggio dell’utilizzo dei nuovi criteri di riparto;
  7. **di dare atto** che i fondi relativi alle case rifugio continueranno ad essere ripartiti ai Comuni capofila delle Conferenze dei Sindaci, nelle more dell’individuazione di criteri alternativi di riparto condivisi;
  8. **di pubblicare** il presente atto sul sito [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it).

*Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.*

---

**Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento**

Identificativo atto 2020-AC-660

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	CAVO Ilaria		05/08/2020 10:47
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Quaglia Francesco		05/08/2020 09:45
* Approvazione Legittimità	AGUGLIA Daniela	Giovanni DELLA LUNA	05/08/2020 09:19
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	GALLINOTTI Maria Luisa		05/08/2020 09:05
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	CATZEDDU Cinzia		05/08/2020 08:50

\* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

**Trasmissione provvedimento:**

Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82V/2005 e s.m. limitatamente ai fini del riconoscimento come atto ufficiale della Regione Liguria, come sostituto del Segretario Generale PIETRO PAOLO GIAMPELLEGRINI

Gabriella LAIOLO